



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LA SPEZIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAPORUSCIO	MAURIZIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BALDINI	MARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	RANALDI	ALESSANDRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 106/2019
depositato il 15/03/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 112222 RU DOGANE DAZI
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 112222 RU DOGANE DAZI
- avverso CONTESTAZIONE n° 011222 DOGANE DAZI
- avverso CONTESTAZIONE n° 106 DOGANE DAZI

contro:

AG. DOGANE-MON. UFFICIO DELLE DOGANE DI LA SPEZIA

proposto dai ricorrenti:

rappresentato da:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 106/2019

UDIENZA DEL

22/10/2019 ore 09:00

N°

314/19

PRONUNCIATA IL:

22/10/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

09/12/2019

Il Segretario



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 106/2019

UDIENZA DEL

22/10/2019 ore 09:00

Con ricorso n. 106/19 la società _____ si opponeva all' avviso di definizione dell' accertamento prot. _____ e all' atto di contestazione n. _____ entrambi relativi al controllo della dichiarazione doganale _____ /T e dell' avviso di definizione dell' accertamento prot. _____ e dell' atto di contestazione _____ entrambi relativi al controllo della dichiarazione doganale _____.

L' Agenzia delle Dogane della Spezia riteneva che i prodotti importati originariamente dichiarati come "parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8535 a 8537", e classificati alla VD 8538, in realtà sarebbero costituiti da interruttori magnetotermici con tensione di esercizio inferiore a 1000 V, da classificarsi alla VD 8536 (codice TARIC 8536201090 "altri interruttori automatici").

Secondo la Dogana tale interruttore sarebbe a tutti gli effetti da classificare come un interruttore completo nella componentistica e quindi come prodotto finito.

Parte ricorrente ribadiva che il prodotto non presentava le caratteristiche essenziali del prodotto finito, cioè l'interruttore magnetotermico: per la parte le operazioni di taratura erano tutt' altro che dei processi immateriali come dice l'Ufficio perché incidenti sulle caratteristiche oggettive e fisiche che rappresentano il carattere essenziale di un interruttore magnetotermico.

Inoltre la corretta classificazione dichiarata dalla società sarebbe confermata dall' IVO (informazioni vincolanti in materia di origine) rilasciata dalla Dogana Ufficio Tributi Doganali in relazione a componente analoga a quella qui indicata e non avrebbe giustificazione l' interpretazione della Dogana secondo cui tale IVO era riferita ad un problema di origine della merce e pertanto faceva stato solo per tale questione.

Parte ricorrente cita la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sent. 27 settembre 2007, cause C-208/06 e C-209-06 Medion AF – Canon Deutschland GmbH) secondo la quale se una merce all' atto dello sdoganamento non ha la funzione caratteristica presente ma sia successivamente attivabile e tale attivazione necessita di una manipolazione complessa, vale la voce doganale non del prodotto finito.

Parte ricorrente dichiara di avere sempre importato tale componente senza avere mai avuto alcuna contestazione quindi si era creato un legittimo affidamento della correttezza; pertanto non sarebbe dovuta comunque la sanzione, anche per difetto della motivazione e per incertezza delle norme.

Comunque il calcolo delle sanzioni sarebbe errato ed in contrasto con l' art. 303 comma 3 DPR 43/73, non sarebbe stata presa in considerazione la continuazione e le sanzioni non sarebbero proporzionate.

Per l' ufficio l' interruttore è completo in ogni sua parte e l' operazione di taratura servirebbe solo a regolare il range di azione.

Secondo l' ufficio, non è sufficiente il mancato controllo da parte dello stesso per giustificare le irregolarità commesse dall' importatore e l' ivo indicata da parte ricorrente farebbe stato solo con riferimento all' origine.

DIRITTO

La problematica è riferita al fatto di verificare se il prodotto importato debba considerarsi già definito come ritiene la Dogana oppure non ancora idoneo ad assolvere la funzione tipica ed essenziale dei prodotti finiti.

Il prodotto importato non poteva essere commercializzato senza l'intervento della ditta importatrice la quale doveva provvedere alla taratura del prodotto; anzi il prodotto commercializzato senza l'intervento di taratura della parte ricorrente sarebbe pericoloso in quanto incapace di svolgere la funzione per il quale è concepito ed autorizzato e in violazione delle norme EN 60898-1 e EN 60947-2 che impongono specifici standard di resa in assenza dei quali la merce non può essere venduta.

Parte ricorrente, a riprova della correttezza della classificazione dichiarata citava una IVO ottenuta per un prodotto analogo in cui veniva confermata la correttezza della classificazione attribuita dalla ricorrente.

Correttamente l'Ufficio evidenziava che la IVO richiesta faceva fede solo sull'origine della merce importata ma questo giudice ben può entrare nel merito e rilevare che nel contenuto dell'IVO si parla di essenzialità delle lavorazioni e trasformazioni sostanziali effettuate in Italia che "consistono in operazioni di calibratura, taratura magnetica e termica, sigillatura e finissaggio".

Quindi l'intervento sull'interruttore di regolazione (calibratura; taratura meccanica, magnetica termica; sigillatura; finissaggio) incide sulle caratteristiche oggettive e fisiche che rappresentano il carattere essenziale di un interruttore magnetotermico come prodotto finito che altrimenti non assolverebbe alla sua funzione di sicurezza: trattasi di una attività di manipolazione complessa e non di un semplice intervento immateriale.

Tale principio è stato affermato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, con sentenza 27/09/2007 cause C-208/06 e C-209-06 (Medion AG – CNON Deutschland GmbH) riteneva che se il prodotto importato necessitava di una manipolazione complessa tale da non poter essere effettuata da un utente privo di competenze particolari, tale prodotto non poteva essere riclassificato sotto la voce doganale attribuita dalla Dogana in quella fattispecie.

Poiché pertanto il prodotto importato non presenta le caratteristiche essenziali del prodotto finito, correttamente parte ricorrente ha attribuito allo stesso una diversa classificazione rispetto a quella attribuibile al prodotto finito.

La problematica delle sanzioni viene completamente assorbita dall'accoglimento del ricorso mentre le spese, in considerazione del fatto che comunque l'Ufficio non poteva essere vincolato dall'IVO indicata da parte ricorrente, vengono compensate.

PQM

Accoglie il ricorso.

Spese compensate.

LA SPEZIA, 22/10/2019

IL RELATORE

IL PRESIDENTE